



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

Delibera del Direttore Generale n. 783 del 29/10/2016

Oggetto: Regolamento Aziendale per la concessione di rimborsi spesa a soggetti trapiantati, in attesa di trapianti, dializzati.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 6231 del Servizio Proponente, DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI NARNI-AMELIA

Hash documento formato .pdf (SHA256):

581c893d27902c99099eac750d08199d941cf6c5d0491df99761d885a64fb9a8

Hash documento formato .p7m (SHA256):

e7d9cebbbc5c0467444057c00b31e3049eaf9d20a0b95d2b7ed95326a03778e58

Firmatari: Anna Maria Giuseppina Petitti, Giovanni Barbieri, Giovanni Barbieri, PIETRO MANZI, Enrico Martelli

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario: Dr. Pietro Manzi - parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo: Dott. Enrico Martelli - parere: FAVOREVOLE

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE (*)
(Dr. Imolo Fiaschini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Distretto Socio Sanitario di Narni/Amelia

Allegato alla Delibera del Direttore Generale
n. del

Oggetto: Regolamento Aziendale per la concessione di rimborsi spesa a soggetti trapiantati, in attesa di trapianti, dializzati.

Normativa di riferimento:

LR 9 aprile 2015 n.11 avente per oggetto "Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali"

LR 17 agosto 2016 n. 10 avente per oggetto "modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (testo unico in materia di Sanità e servizi Sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015 n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di Bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).

Motivazione:

Premesso che l' art.105 e seguenti della LR 11/15 regolamentano il diritto di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

Che il suddetto art. 105 è stato modificato dall'art. 12 della LR 10/16

Che l'art. 137 e seguenti della medesima legge regionale regolamentano il servizio di assistenza ai nefropatici cronici.

Che il suddetto art. 105 comma 3 prevede che l'ammissibilità delle spese di viaggio e di soggiorno nonché i termini per il rimborso saranno definiti con atto di Giunta Regionale;

Che è altresì necessario adottare un Regolamento Aziendale che disciplini le procedure per i rimborsi ai trapiantati e nefropatici cronici anche nelle more del sopra citato atto di Giunta Regionale;

Visto il Regolamento Aziendale per la concessione di rimborsi spesa ai soggetti trapiantati, in attesa di trapianto e dializzati predisposto di concerto tra tutti i Distretti di questa USL;

Esito dell'istruttoria:

Tutto ciò premesso, si propone che il Direttore Generale adotti una deliberazione con la quale, avendo fatto proprio il presente documento istruttorio, disponga:

- 1) Di approvare il testo del il Regolamento Aziendale per la concessione di rimborsi spesa ai soggetti trapiantati, in attesa di trapianto e dializzati la convenzione che è allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale così come predisposto di concerto tra i Distretti di questa USL.
- 2) Di dare atto che qualora la deliberazione Regionale indicata in premessa individuasse una diversa ammissibilità delle spese di viaggio e soggiorno nonché termini diversi per il

rimborso si procederà con successivo atto deliberativo ad adeguare il presente regolamento alle norme in vigore.

- 3) Di dare atto che la presente decisione non è sottoposta a controllo regionale;
- 4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;

Il Responsabile del Procedimento
(Giovanni Barbieri)

Il Direttore del Distretto Narni Amelia
(Dott.ssa AM Petitti)

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA CONCESSIONE DI RIMBORSI SPESE A SOGGETTI TRAPIANTATI, IN ATTESA DI TRAPIANTO, DIALIZZATI

Art 1 Destinatari

Il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno è riconosciuto, previa richiesta:

- a) ai cittadini residenti nel territorio dell'USL Umbria2 che hanno subito un intervento di trapianto o in attesa di trapianto e sono stati sottoposti agli esami preliminari clinici immunologici presso le strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate dal SSN.
- b) ai nefropatici cronici residenti nel territorio dell'USL Umbria2 per i quali non sia necessario procedere al ricovero ospedaliero e a cui viene offerta l'assistenza prevista dall'art. 137 comma 2 della LR 11/15.

Le spese di soggiorno sono altresì rimborsate all'accompagnatore del richiedente con le stesse modalità.

Art 2 Spese di viaggio

Le spese di viaggio rimborsabili andranno assoggettate ai seguenti criteri:

- a) Trapiantati
 - 1) distanza più breve tra il luogo di residenza e la struttura sanitaria sede della prestazione, sarà autocertificata dal richiedente stesso insieme alle avvenute prestazioni. La verifica amministrativa riconoscerà una tolleranza del 5% e si effettuerà tramite il sito informatico Michelin.
 - 2) rimborso della benzina nella misura di 1/5 del costo medio nazionale estratto dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, del pedaggio autostradale, della sosta a pagamento presso la struttura sanitaria tutte debitamente documentate.
 - 3) Rimborso del biglietto di linea del trasporto pubblico o privato e le spese con servizio taxi per la distanza compresa dalla stazione di arrivo alla struttura sanitaria prescelta.
 - 4) L'uso del mezzo aereo ed il conseguente rimborso della spesa dell'acquisto del biglietto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Distretto territoriale competente.
- b) Nefropatici
 - 1) distanza più breve tra il luogo di residenza/domicilio e la struttura sanitaria sede della prestazione, sarà autocertificata dal richiedente stesso insieme alle avvenute prestazioni. La verifica amministrativa riconoscerà una tolleranza del 5% e si effettuerà tramite il sito informatico Michelin.
 - 2) rimborso della benzina nella misura di 1/5 del costo medio nazionale estratto dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 3 Spese di trasporto

a) Trapiantati

Nei casi in cui il paziente debba ricorrere all'uso dell'ambulanza, aereo sanitario o volo barellato si dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione al Direttore del Distretto territorialmente competente o suo delegato.

b) Nefropatici

Nei casi in cui il paziente debba ricorrere all'uso dell'ambulanza, si dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione al Direttore del Distretto territorialmente competente o suo delegato.

Nelle more dell'espletamento della gara aziendale di trasporto l'Area Nord e l'Area Sud procederanno secondo i criteri seguiti antecedenti all'adozione del presente regolamento, precisando che, alla società che effettua il trasporto, la distanza chilometrica sarà calcolata dalla sua sede operativa.

Art. 4 Spese di soggiorno

a) Trapiantati

Il rimborso per le spese di soggiorno potrà essere effettuato fino all'80% delle spese alberghiere per strutture di categoria fino a 3 stelle.

Quello per il vitto, come parametro di riferimento, nella misura massima di € 20,00 (venti) a pasto principale.

Il rimborso avverrà in base all' idonea documentazione consegnata e che verrà valutata dall'Ufficio istruttore circa l'appropriatezza della spesa sostenuta, pertanto la documentazione presentata non costituirà in assoluto "un imprescindibile diritto liquidabile".

Qualora il richiedente smarrisce la documentazione, lo stesso potrà dichiarare la spesa sostenuta, per le sole ricevute di pagamento riscontrabili (alberghi, appartamenti ecc.), con Dichiarazione Sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, con la consapevolezza delle conseguenze amministrative nel caso di falsa dichiarazione e comunque fatta salva la riserva di verifica da parte dell'Ufficio istruttore.

E' concesso al richiedente provvedere ad una autonoma sistemazione non alberghiera (strutture di supporto presso i siti ospedalieri, campeggi, foresterie, appartamenti, ecc.) e alla preparazione propria dei pasti, in tal caso si provvederà ad un rimborso nella misura massima dell'80% della spesa sostenuta e adeguatamente documentata (fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali). La spesa dell'acquisto di prodotti alimentari, per la preparazione propria dei pasti non sarà mai comunque rimborsabile per un valore superiore ad € 25,00 (venticinque) al giorno. Tale quota massima rimborsabile potrà essere adeguata nel tempo in funzione delle variazioni del costo della vita con provvedimento della Direzione Amministrativa Aziendale.

Non è concesso al richiedente provvedere ad una sistemazione autonoma e alla preparazione dei pasti e contemporaneamente richiedere il rimborso per pasti consumati in strutture di ospitalità alimentare, salvo per insorgenze e comprovate situazioni di emergenza.

Art. 5. Responsabile del procedimento. Termine del procedimento

L'Ufficio addetto all'istruttoria delle pratiche di rimborso è individuato presso le strutture amministrative distrettuali territorialmente competenti dell'Azienda Sanitaria Locale.

Il procedimento di rimborso si perfezionerà con l'emissione del mandato di pagamento secondo le modalità scelte dal richiedente.

Il termine del procedimento dovrà completarsi:

- a) Per i Trapiantati entro 90 (novanta) giorni
- b) Per i Nefropatici entro 60 (sessanta) giorni

dalla data di acquisizione della richiesta al Protocollo Generale dell'Azienda, salvo sospensioni dovute all'acquisizione di documentazione suppletiva o per eventuali verifiche attivate dall'Amministrazione, comunque sempre comunicate al richiedente.

Art. 6 Norme finali

Il richiedente dovrà presentare tutta la documentazione sempre in originale o copia conforme e allegata ad una nota riepilogativa in ordine cronologico, in caso di smarrimento si potrà procedere secondo quanto previsto dal precedente art. 4 IV c. .

Le disposizioni del presente regolamento si applicheranno su tutte le richieste che verranno attivate dopo l'adozione dello stesso.

